

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4436 del 06/09/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA OFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI PIACENZA SRL. ATTIVITÀ: OFFICINA E CARROZZERIA CON RIPARAZIONE MECCANICA, REVISIONE E ALLESTIMENTO DI AUTOCARRI - LAVAGGIO MEZZI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA EMILIA PARMENSE N. 214
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4546 del 03/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA OFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI PIACENZA SRL.

ATTIVITÀ: OFFICINA E CARROZZERIA CON RIPARAZIONE MECCANICA, REVISIONE E ALLESTIMENTO DI AUTOCARRI - LAVAGGIO MEZZI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA EMILIA PARMENSE N. 214

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 923 del 26/02/2019 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta OFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI PIACENZA SRL (C.F. 01755250337) (provvedimento unico dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 28284 del 11/03/2019), per l'attività di "*commercio, officina meccanica e carrozzeria di autoveicoli*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, via Emilia Parmense n. 214, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta OFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI PIACENZA SRL (C.F. 01755250337), con sede legale in Piacenza (PC), Emilia Parmense n. 214, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 21/05/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 80551, per la modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 923 del 26/02/2019, per l'attività di "*officina e carrozzeria con riparazione meccanica, revisione e allestimento di autocarri - lavaggio mezzi*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, via Emilia Parmense n. 214;

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 95986 del 18.06.2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 110785 del 15/07/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che:

- l'istanza in oggetto è stata avanzata dalla ditta Officina Veicoli Industriali Piacenza Srl per l'ottenimento dei nuovi titoli "autorizzazione agli scarichi acque reflue" di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e "comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447", mentre per quanto attiene all'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06, viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;
- il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett.a) del DPR 59/2013 è stato richiesto per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura, costituito dalle seguenti componenti:
 - acque reflue industriali, generate dall'attività di lavaggio pezzi meccanici e automezzi aziendali su apposita piazzola, trattate mediante dissabbiatore, disoleatore, vasca di rilancio, vasca di ispessimento fanghi ed un impianto chimico-fisico (ditta Depur Padana Acque mod. Ecosar 300);
 - acque reflue domestiche, generate dai servizi igienici aziendali, trattate mediante n°3 fosse Imhoff;
 - acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali dell'insediamento;
- il pozzetto di prelievo fiscale è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione ed è individuato come "pozzetto campionatore 60x60" nella Planimetria allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 15/07/2021;
- presso lo stabilimento sono presenti n° 4 ulteriori scarichi in pubblica fognatura che non sono soggetti ad autorizzazione (S3 acque reflue domestiche e meteoriche pulite; S2, S4 e S5 acque meteoriche di copertura);

Atteso che:

- con nota prot. n. 117740 del 28/07/2021 è stato chiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi in pubblica fognatura, nonché il parere di cui all'art. 8 della L. 447/1995;
- con nota prot. n. 100456 del 24/08/2021 (prot. Arpae n. 130994 del 24/08/2021) il Comune di Piacenza ha trasmesso Determinazione Dirigenziale n. 1799 del 23/08/2021 (allegata al presente provvedimento) con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura nonché parere favorevole all'impatto acustico (art. 8 della L. 447/1995) a seguito di istanza avanzata dalla ditta Officina Veicoli Industriali Piacenza Srl;
- la sopracitata Autorizzazione del Comune di Piacenza D.D. n. 1799 del 23/08/2021 allo scarico in pubblica fognatura è rilasciata nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento per la Gestione della Fognatura e contenute nel parere del gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI spa di cui alla nota prot. RT016589-2021-P del 18/08/2021, trasmesso per conoscenza anche ad Arpae e acquisito agli atti prot. n. 129066 del 18/08/2021;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta OFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI PIACENZA SRL (C.F. 01755250337), con sede legale in Piacenza (PC), Emilia Parmense n. 214, per l'attività di "officina e carrozzeria con riparazione meccanica, revisione e allestimento di autocarri - lavaggio mezzi" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via Emilia Parmense n. 214, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in pubblica fognatura giusta Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza Determinazione Dirigenziale n. 1799 del 23/08/2021 (prot. Arpae n. 130994 del 24/08/2021);

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CARTEGGIATURA

Portata massima	21000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 VERNICIATURA

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
<u>Fase di verniciatura</u>		
Materiale particellare	3	mg/Nm ³
<u>Fase di essiccazione</u>		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 VERNICIATURA

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
<u>Fase di verniciatura</u>		
Materiale particellare	3	mg/Nm ³
<u>Fase di essiccazione</u>		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 GENERATORE ARIA CALDA FUNZIONANTE A METANO

Portata massima	250	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse, anche durante il lavaggio delle attrezzature;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E7, il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile gas naturale (cd. metano);
- c) i camini di emissione E1, E5 ed E6 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;

- UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E5 ed E6 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) l'attività di verniciatura, appassimento ed essiccazione deve essere svolta nell'apposita cabina, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato;
- k) le operazioni di manutenzione dei filtri di E1, E5 ed E6 e la loro frequenza di sostituzione, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il gestore deve utilizzare, quanto più possibile, prodotti a base acquosa o ad alto contenuto di residuo secco;
- m) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- n) il gestore superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso il solvente utilizzato per la pulizia delle attrezzature) pari a 6 kg/giorno, per un'emissione annua di COV pari a 490 kg/anno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto o);
- o) le ore di funzionamento di E2, E5 ed E6, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (compreso il solvente utilizzato per la pulizia delle attrezzature), devono essere annotati con frequenza giornaliera su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
- p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere **predisposta** una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
3. **di stabilire** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza Determinazione Dirigenziale n. 1799 del 23/08/2021, acquisita con prot. n. 130994 del 24/08/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**allegato 1**);
4. **di impartire** altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate dalla citata Autorizzazione del Comune di Piacenza D.D. n. 1799 del 23/08/2021, le seguenti:
- a) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC), al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- b) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**
- la ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP;

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

6. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Piacenza sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di ArpaE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di ArpaE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.